

MOZIONI GIOVANNI BIANCHI ED ALTRI: N. 1-00206, BURANI PROCACCINI ED ALTRI: N. 1-00227 E VIOLANTE ED ALTRI: N. 1-00228 SULLA PROTEZIONE DEI MINORI NELLE AREE INTERESSATE DA CONFLITTI ARMATI

(Sezione 1 – Mozioni)

La Camera,

premesso che:

numerose sono sul nostro pianeta le aree di conflitto. A causa delle guerre, i bambini vengono trasferiti, privati di cibo e di un rifugio, sfruttati con la schiavitù, obbligati a prestazioni militari e sfruttati sessualmente. I bambini di tutto il mondo non hanno una voce o una posizione con la quale denunciare questi soprusi alle corti mondiali e alle arene politiche dei vari Governi. Essi non hanno uno « spazio giuridico » che permetta loro di denunciare queste ingiustizie. Ogni Paese all'interno dell'Unione europea dovrebbe sollevare la questione dei diritti inalienabili dei bambini ed agire affinché sia loro attribuito il potere di appellarsi alle corti internazionali;

nello stesso tempo, i bambini presenti nelle aree di conflitto non solo sono i primi a subire gli effetti devastanti di una guerra in atto, ma soprattutto rappresentano le vittime principali degli effetti collaterali che si manifestano in un Paese coinvolto. Per proteggere gli innocenti non si è mai provveduto ad istituire una zona franca dai bombardamenti o da interventi militari;

ciascun minorenne dovrebbe possedere il diritto innegabile ed il privilegio di cittadinanza all'interno delle corti internazionali;

impegna il Governo:

a riconoscere i bambini come soggetti portatori dei diritti specifici di cui in premessa, attraverso l'adozione di un'ideale iniziativa normativa;

a promuovere presso le Nazioni Unite una mozione da sottoporre all'esame dell'Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza per l'istituzione in ogni Paese di una zona franca;

a promuovere tale iniziativa presso l'Unione europea.

(1-00206) « Giovanni Bianchi, Ruggeri, Rusconi, Delbono, Boccia, Reduzzi, Ruggieri, Realacci, Enzo Bianco, Verneti, Marcora, Preda, Lucà, Bimbi, Camo, Carbonella, Colasio, Moretti, Cima, Nesi, Zanella, Buontempo, Fiori ».

(15 maggio 2003)

La Camera,

premesso che:

diverse sono ancora oggi le aree di guerra e di insicurezza sul nostro pianeta, presenti prevalentemente in territori del nord-africa, sud-africa, medio orientali, asiatici;

gli atti terroristici rappresentano, al pari dei conflitti bellici, un evento tragico, soprattutto per i bambini e gli adolescenti;

numerosi atti internazionali sanciscono principi di protezione dei minori e di tutela dei loro diritti, in particolare: la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, all'articolo 38, reca l'impegno a proteggere i minori in caso di conflitto armato ed il Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel maggio 2000, prevede un innalzamento dell'età minima (già prevista dal diritto umanitario e dalla stessa Convenzione) per il reclutamento militare e la partecipazione ai conflitti armati;

la Commissione bicamerale per l'infanzia, il 25 ottobre 2001, ha approvato una risoluzione in materia di iniziative da adottarsi in favore dei bambini che si trovano nelle zone colpite da eventi bellici, in cui si impegna il Governo, fra l'altro: a promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti come aspetto fondamentale per il ristabilimento ed il conseguimento della pace, della sicurezza e la ricostruzione della coesione sociale; a prevedere iniziative idonee affinché nessuna misura restrittiva di carattere internazionale colpisca l'approvvigionamento di medicinali, acqua, cibo e vestiario per l'infanzia; a proporsi per assumere a livello internazionale un ruolo di promozione per gli aiuti umanitari nei confronti dei bambini nelle zone colpite da eventi bellici; ad assicurare la fornitura e l'installazione di adeguati ricoveri, ospedali da campo, aule scolastiche e quant'altro utile a mantenere un livello sociale dignitoso, favorendo ogni forma di socializzazione e di integrazione, anche ludica, dei bambini;

per assicurare che tutte le operazioni e le iniziative che attualmente sono svolte in favore dei fanciulli nei luoghi colpiti da azioni terroristiche, da conflitti bellici o resi insicuri per atti di destabilizzazione, è necessario un intervento appropriato e

pertinente del nostro Paese, secondo i modi e le circostanze del caso;

impegna il Governo:

ad assumere, anche in ambito internazionale e presso le sedi competenti, iniziative idonee per intensificare la prevenzione dagli atti terroristici e per accrescere l'effettiva protezione dei minori nelle situazioni di conflitto armato, nella consapevolezza che, ove vi sia una guerra in atto o si sia verificata un'azione terroristica, i fanciulli sono inevitabilmente coinvolti dalle conseguenze di questi eventi;

a promuovere ed incentivare, anche in sede europea, in vista del prossimo semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, idonee iniziative volte a programmare ed attuare efficaci azioni umanitarie nelle zone di guerra, con particolare riferimento alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, anche sostenendo l'attività di organizzazioni non governative;

a rafforzare le attività di controllo e di tutela che si rendono necessarie ad assicurare che i sostegni, i medicinali e le attrezzature inviati in aree in situazioni belliche o ad ogni modo con insufficiente sicurezza, quali quelle immediatamente postbelliche, siano consegnati integri e con efficienza, onde essere utilizzabili con effettiva efficacia;

ad intensificare le azioni di protezione e di messa in sicurezza degli aiuti umanitari, in particolare di quelli destinati all'infanzia, affinché giungano in modo tempestivo e completo ai reali destinatari e non siano sottoposti a sottrazioni o saccheggi, andando ad alimentare il mercato nero e le organizzazioni mafiose o criminali locali;

ad assumere idonee iniziative affinché nelle aree limitrofe alle scuole o ad altri luoghi di maggiore frequentazione da parte dei minori (ma, in generale, in tutte

le aree frequentate dal pubblico) sia effettuata un'accurata bonifica dagli ordigni bellici inesplosi.

(1-00227) « Burani Procaccini, Castellani, Anna Maria Leone, Carlucci, Antonio Leone, Francesca Martini, Buontempo ».

(16 giugno 2003)

La Camera,

premessi che:

oltre mezzo milione di bambini sono reclutati — spesso con la forza o con altre forme coercitive — nelle forze armate governative e in gruppi armati in più di 87 Paesi. Almeno 300 mila ragazzi e ragazze — secondo la coalizione italiana « Stop all'uso dei bambini soldato! » — combattono attivamente in 41 Paesi;

l'impiego dei minori in attività, formazioni o strutture militari è una realtà che non riguarda soltanto i cosiddetti Paesi in via di sviluppo, ma, ad esempio, anche nazioni come il Regno Unito e gli Usa;

i Paesi industrializzati, dovendosi confrontare con la mancanza di personale, hanno incrementato, tra l'altro, gli sforzi per attrarre i giovani al reclutamento, mentre la vasta disponibilità di moderne armi leggere ha aggravato il problema dei bambini soldato, rendendo possibile anche ai bambini più piccoli di diventare *killer* efficienti in combattimento;

il supporto politico e militare internazionale per forze armate e gruppi armati che usano i bambini come combattenti, a volte legato allo sfruttamento di risorse naturali come diamanti o petrolio, ha in molti casi peggiorato i conflitti e il coinvolgimento dei minori. Quando anche pochi bambini sono coinvolti come soldati in un conflitto, tutti i ragazzi in quella particolare comunità sono guardati con sospetto;

non sono solo i bambini presenti nell'area del conflitto a essere a rischio: spesso vengono reclutati in altri Paesi, in

comunità di rifugiati o in gruppi etnici sfollati; oppure sono vittime di tratta e vengono fatti passare illegalmente attraverso i confini. Bambini sono stati reclutati in Paesi europei o del Nord America da gruppi armati kosovari e curdi e, probabilmente, da gruppi coinvolti in conflitti che si svolgono altrove;

ai minori, attori consapevoli o forzati — se inquadrati in formazioni militari belligeranti — o comunque vittime dirette o indirette delle logiche di guerra, non sono, inoltre, riconosciuti la potestà di essere soggetti portatori di diritti specifici, né un peculiare diritto di cittadinanza nelle corti internazionali;

il Protocollo opzionale della Convenzione sui diritti dell'infanzia, sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 maggio 2000. Esso proibisce la partecipazione dei minori di diciotto anni alle ostilità e ogni forma di arruolamento forzato di minori. Chiede, comunque, agli Stati di aumentare l'età minima per l'arruolamento volontario. L'Italia ha ratificato tale protocollo con la legge 11 marzo 2002, n.46, ma non ha aumentato a 18 anni l'età minima per l'arruolamento volontario, nonostante il Parlamento italiano si sia pronunciato più volte in tal senso;

impegna il Governo:

ad assicurare un'attenta e puntuale applicazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di impedire che la nostra produzione industriale-militare possa essere utilizzata in teatri di guerra dove i minori siano impiegati come combattenti;

per quanto di sua competenza, ad attivarsi affinché tutti i Paesi membri dell'Unione europea e i Paesi terzi diano efficace attuazione al Protocollo opzionale;

ad adottare iniziative normative volte a prevedere un innalzamento dell'età per l'arruolamento volontario nelle forze armate, anche in coerenza con quanto già stabilito dalla legge 8 gennaio 2001, n. 2, che vieta la leva e il reclutamento obbligatorio dei minori di 18 anni di età;

a promuovere, nelle sedi proprie, a cominciare dall'Unione europea e dall'Onu, anche avvalendosi dell'opportunità offerta dal prossimo semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, un'azione volta a riconoscere specifiche forme di tutela giuridica per i minori — a qualunque titolo — vittime di conflitti o di crisi internazionali, nonché per assicurare che nessuna misura restrittiva di carattere internazionale possa tradursi in forme di restrizioni e sofferenza per i minori.

(1-00228) « Violante, Ruzzante, Calzolaio, Capitelli, Bolognesi, Giacco, Pisa, Preda, Lucà, Spini ».

(16 giugno 2003)

La Camera,

premesso che:

i bambini sono le principali vittime dei conflitti armati, di cui subiscono la violenza fisica, psicologica e la perdita delle certezze affettive e relazionali indispensabili per una crescita sana e serena; i minori divengono inoltre vittime inconsapevoli di una tragedia che non hanno deciso, nella quale non hanno voce in capitolo e dalle cui conseguenze non possono sottrarsi;

il fenomeno dell'utilizzo dei minori nei conflitti armati è divenuto sempre più diffuso tanto che le stime dell'Onu parlano di oltre 300 mila minori sotto i 18 anni impiegati in conflitti armati in più di 40 paesi nel mondo; in 87 paesi, inoltre, i minori vengono reclutati in formazioni militari governative, paramilitari, milizie civili e gruppi armati non governativi;

secondo l'organizzazione internazionale Save the Children, Africa ed Asia

sono i paesi dove il numero di minori coinvolto in conflitti armati è maggiore con un'età media che oscilla tra i 15 ed i 18 anni, ma, sempre più spesso, vengono reclutati anche bambini di età inferiore per la maggiore facilità di maneggiare armi leggere;

il 25 maggio del 2000 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il Protocollo opzionale della Convenzione sui diritti dell'infanzia sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, ratificato dal nostro paese con la legge 11 marzo 2002, n. 46;

l'Italia, non ha ancora portato a 18 anni l'età minima per l'arruolamento volontario;

la coalizione internazionale denominata « Stop all'uso dei bambini soldato », ha da tempo avviato una campagna internazionale contro l'utilizzo di minori di 18 anni in combattimenti di guerra ed in Italia — dove raccoglie oltre 11 associazioni — si è fatta promotrice, tra l'altro, dell'invio di un appello al Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi;

impegna il Governo:

ad adottare quanto prima iniziative legislative volte a stabilire l'età minima dell'arruolamento volontario a 18 anni;

ad adoperarsi nelle sedi internazionali affinché il Protocollo opzionale venga ratificato ed effettivamente applicato non solo dai paesi della Unione europea, ma anche da Paesi terzi;

a promuovere forme di tutela giuridica dei minori, in particolare di coloro che sono coinvolti in conflitti armati, tramite il riconoscimento dei bambini come soggetti portatori di diritti specifici.

(1-00230) « Maura Cossutta, Rizzo, Armando Cossutta, Diliberto, Bellillo, Franci, Nesi, Pistone, Sgobio, Vertone ».

(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento).

(Sezione 2 – Risoluzione)

La Camera,

premesso che:

diverse sono ancora oggi le aree di guerra e di insicurezza sul nostro pianeta, presenti prevalentemente in territori del nord-africa, sud-africa, medio orientali, asiatici;

gli atti terroristici rappresentano, al pari dei conflitti bellici, un evento tragico soprattutto per i bambini e gli adolescenti;

numerosi atti internazionali sanciscono principi di protezione dei minori e di tutela dei loro diritti, in particolare: la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, all'articolo 38, reca l'impegno a proteggere i minori in caso di conflitto armato ed il Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel maggio 2000, prevede un innalzamento dell'età minima (già prevista dal diritto umanitario e dalla stessa Convenzione) per il reclutamento militare e la partecipazione ai conflitti armati;

la Commissione bicamerale per l'infanzia, il 25 ottobre 2001, ha approvato una risoluzione in materia di iniziative da adottarsi in favore dei bambini che si trovano nelle zone colpite da eventi bellici, in cui si impegna il Governo, fra l'altro: a promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti come aspetto fondamentale per il ristabilimento ed il conseguimento della pace, della sicurezza e la ricostruzione della coesione sociale; a prevedere iniziative idonee affinché nessuna misura restrittiva di carattere internazionale colpisca l'approvvigionamento di medicinali, acqua, cibo e vestiario per l'infanzia; a proporsi per assumere a livello internazionale un ruolo di promozione per gli aiuti umanitari nei confronti dei bambini nelle zone colpite da eventi bellici; ad

assicurare la fornitura e l'installazione di adeguati ricoveri, ospedali da campo, aule scolastiche e quant'altro utile a mantenere un livello sociale dignitoso, favorendo ogni forma di socializzazione e di integrazione, anche ludica, dei bambini;

ai minori, attori consapevoli o forzati (se inquadrati in formazioni militari belligeranti) o comunque vittime dirette o indirette delle logiche di guerra, non sono riconosciuti la potestà di essere soggetti portatori di diritti specifici, né un peculiare diritto di cittadinanza nelle corti internazionali;

per assicurare che tutte le operazioni e le iniziative che attualmente sono svolte in favore dei fanciulli nei luoghi colpiti da azioni terroristiche, da conflitti bellici o resi insicuri per atti di destabilizzazione, è necessario un intervento appropriato e pertinente del nostro paese, secondo i modi e le circostanze del caso;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative idonee per intensificare attraverso gli organismi internazionali la cooperazione in materia di prevenzione e repressione degli atti terroristici e per accrescere l'effettiva protezione dei minori nelle situazioni di conflitto armato, nella consapevolezza che, ove vi sia una guerra in atto o si sia verificata un'azione terroristica, i fanciulli sono inevitabilmente coinvolti dalle conseguenze di questi eventi;

a promuovere ed incentivare, anche in sede europea, in vista del prossimo semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, idonee iniziative volte a programmare ed attuare efficaci azioni umanitarie nelle zone di guerra, con particolare riferimento alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, anche sostenendo l'attività di organizzazioni non governative, nonché a promuovere, in sedi appropriate, a cominciare dall'Unione europea e dall'ONU, un'azione volta a riconoscere specifiche forme di tutela giuridica per i minori (a qualunque titolo) vittime di conflitti o di

crisi internazionali ed idonea ad assicurare che nessuna misura restrittiva di carattere internazionale possa tradursi in forme di restrizioni e sofferenza per i minori;

a rafforzare le attività di controllo e di tutela che si rendono necessarie ad assicurare che i sostegni, i medicinali e le attrezzature inviati in aree in situazioni belliche o ad ogni moda con insufficiente sicurezza quali quelle immediatamente postbelliche siano, consegnati integri e con efficienza onde essere utilizzabili con effettiva efficacia;

a vigilare affinché gli aiuti umanitari, in particolare quelli destinati all'infanzia, giungano in modo tempestivo e completo ai reali destinatari e non siano sottoposti a sottrazioni o saccheggi, andando ad alimentare il mercato nero e le organizzazioni mafiose o criminali locali;

a sostenere strategie idonee a mitigare l'impatto sulla popolazione infantile della persistenza di ordigni bellici inesplosi;

per quanto di sua competenza, ad attivarsi affinché tutti i paesi membri

dell'Unione europea ed i paesi terzi diano efficace attuazione al Protocollo opzionale;

ad assicurare, ove necessario, un'attenta e puntuale applicazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di impedire che la nostra produzione industriale-militare possa essere utilizzata in teatri di guerra dove i minori siano impiegati come combattenti;

a verificare la possibilità di eventuali iniziative normative volte a prevedere un innalzamento dell'età per l'arruolamento volontario nelle forze armate, anche in coerenza con quanto già stabilito dalla legge 8 gennaio 2001, n. 2.

(6-00072) Burani Procaccini, Ruzzante, Castellani, Giovanni Bianchi, Mastella, Capitelli, Bolognesi, Giacco, Pisa, Preda, Lucà, Spini, Calzolaio, Ruggeri, Carlucci, Garagnani, Santulli, Francesca Martini, Anna Maria Leone, Lisi, Licastro Scardino, Santori, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Intini, Buemi.

PROPOSTA DI LEGGE: MURATORI E GERMANÀ; PERLINI ED ALTRI; CARLI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO E IL RILANCIO DELLA NAUTICA DA DIPORTO E DEL TURISMO NAUTICO (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (1574-2131-2900-C)

(A.C. 1574 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1574 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, siano approvati gli emendamenti 15.37 della Commissione e 15.2 Susini.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 15.1, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24 e

15.25, Susini, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1574 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50).

1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime e in quelle interne.

2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.

3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a) “unità da diporto”: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

b) “nave da diporto”: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni *standard* armonizzati;

c) “imbarcazione da diporto”: ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni *standard* armonizzati;

d) “natante da diporto”: le unità individuate ai sensi dell’articolo 13 della presente legge.

4. Le unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio e per l’insegnamento della navigazione da diporto, nonché come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio, come definita dalla norma armonizzata adottata con decreto del Ministro delle attività produttive ai sensi dell’allegato II, punto 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell’Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

b) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le navi da diporto

sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto. Il modello dei registri è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I registri delle imbarcazioni da diporto tenuti dagli uffici marittimi minori sono accentrati presso la sede delle capitanerie di porto o degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono.

2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designa, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle unità da diporto.

3. Prima di mettere in servizio una unità da diporto, l’acquirente deve chiedere l’assegnazione del numero di immatricolazione presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri di cui al comma 1. Alla domanda deve essere allegata:

a) copia della fattura attestante l’assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l’indirizzo e il codice fiscale dell’interessato, nonché la descrizione tecnica dell’unità stessa;

b) dichiarazione di conformità;

c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entro bordo di propulsione installati a bordo;

d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall’esercizio dell’unità stessa fino alla data della presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 4.

4. L’assegnazione del numero di immatricolazione determina l’iscrizione dell’unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà da effettuare a cura dell’intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell’assegnazione stessa. Contestualmente all’iscri-

zione sono rilasciati una licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.

5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione allegando il titolo di proprietà e la documentazione prevista dalle lettere *b)* e *c)* del comma 3.

6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente diritto, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione.

7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire all'estero la propria unità da diporto deve chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera.

8. L'avente diritto può chiedere la cancellazione della propria unità dal registro di iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti casi:

a) per perdita effettiva o presunta;

b) per demolizione;

c) per trasferimento o vendita all'estero;

d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti »;

c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità ma-

rittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.

2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.

4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta »;

d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, nonché il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.

2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, nonché il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.

3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici sono ri-

conosciuti validi anche per le acque marittime.

4. Le specie di navigazione previste per le unità da diporto di cui al comma 2 sono:

a) per le unità senza marcatura CE:

1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;

2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;

b) per le unità con marcatura CE:

1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni »;

e) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12.

2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attività di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristi-

che principali dell'unità, il nome del proprietario, il nome dell'unità, se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull'unità di cui è stata chiesta la trascrizione.

3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato motore, del nome dell'unità e del tipo di navigazione autorizzata.

4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.

5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informatici »;

f) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità delle unità e fa parte dei documenti di bordo. Esso è rilasciato, convalidato o rinnovato con le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478 »;

g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — 1. Sono natanti:

a) le unità da diporto a remi;

b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni *standard* armonizzati;

c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.

2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 5, della licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.

3. I natanti non marcati CE possono navigare:

a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonché degli *acquascooter* o moto d'acqua e mezzi similari, disciplinati con ordinanze delle competenti autorità marittime e della navigazione interna; per la conduzione degli *acquascooter* o moto d'acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa;

b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo.

4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

5. L'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale è disciplinata, per quanto concerne le modalità della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario »;

h) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata per l'iscrizione dell'unità.

2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:

a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

b) per le unità non munite di marcatura CE:

1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore;

2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.

3. È responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri »;

i) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

« ART. 35. — 1. A giudizio del comandante o del conduttore, i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti purché abbiano com-

piuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.

2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.

3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età »;

l) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

« ART. 37. — 1. Il proprietario di una unità da diporto, qualora intenda imbarcare quali membri dell'equipaggio marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve preventivamente richiedere all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello di cui al decreto del Ministro per la marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento »;

m) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

« ART. 39. — 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto con una abilitazione scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di una unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione è riportato sulla licenza di navigazione medesima »;

n) il primo comma dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

« La responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile »;

o) il primo e il secondo comma dell'articolo 48 sono sostituiti dai seguenti:

« Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle unità da diporto, come definite all'articolo 1, comma 3, della presente legge, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.

Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati »;

p) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — 1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonica ad onde ettometriche secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, che navigano a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.

4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità, che provvede:

a) all'assegnazione del nominativo internazionale;

b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;

c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.

6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità in cui l'apparato viene installato.

7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.

8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdetti alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.

9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti »;

q) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

« ART. 54. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro il 30 settembre 2003, le norme di attuazione della presente legge »;

r) dopo l'articolo 54, è inserito il seguente:

« ART. 54-bis. — 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta ».

2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui all'articolo 54 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dal comma 1, lettera q), del presente articolo, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme di attuazione previgenti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50).

Al comma 1, lettera g), capoverso « ART. 13 », comma 3, lettera a), sopprimere le parole: e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa;

1. 1. Susini.

Al comma 1, lettera g), capoverso « ART. 13 », comma 3, lettera a), sostituire le parole: un miglio con le seguenti: 4,5 miglia.

1. 2. Susini.

Al comma 1, lettera g), capoverso « ART. 13 », comma 3, lettera a), sostituire le parole: un miglio con le seguenti: 3,5 miglia.

1. 3. Susini.

Al comma 1, lettera g), capoverso « ART. 13 », comma 3, lettera a), sostituire le parole: un miglio con le seguenti: tre miglia.

1. 4. Susini.

Al comma 1, lettera g), capoverso « ART. 13 », comma 3, lettera a), sostituire le parole: un miglio con le seguenti: 2,5 miglia.

1. 5. Susini.

Al comma 1, lettera g), capoverso « ART. 13 », comma 3, lettera a), sostituire le parole: un miglio con le seguenti: due miglia.

1. 6. Susini.

Al comma 1, lettera g), capoverso « ART. 13 », comma 3, lettera a), sostituire le parole: un miglio con le seguenti: 1,5 miglia.

1. 7. Susini.

Al comma 1, lettera g), capoverso « ART. 13 », comma 3, lettera a), sostituire le parole: un miglio con le seguenti: 1,2 miglia.

1. 8. Susini.

(A.C. 1574 — Sezione 4)

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

(Disposizioni concernenti le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative nonché l'esercizio di attività portuali).

1. Le parole: « Le concessioni di cui al comma 1 » di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01.

2. Al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza».

4. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente periodo: «Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.

(Disposizioni concernenti le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative nonché l'esercizio di attività portuali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. *(Disposizioni interpretative).* 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10,

commi 1 e 2, della legge 16 marzo 2001, n. 88, si applicano soltanto alle concessioni demaniali marittime per l'esercizio e la gestione di stabilimenti balneari.

13. 1. Susini.

Sopprimere il comma 1.

13. 2. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: nelle lettere da a) ad f) con le seguenti: nella lettera a).

13. 3. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: nelle lettere da a) ad f) con le seguenti: nella lettera b).

13. 4. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: nelle lettere da a) ad f) con le seguenti: nella lettera c).

13. 5. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: nelle lettere da a) ad f) con le seguenti: nella lettera d).

13. 6. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: nelle lettere da a) ad f) con le seguenti: nella lettera e).

13. 7. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: nelle lettere da a) ad f) con le seguenti: nella lettera f).

13. 8. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: lettere da a) ad f) con le seguenti: lettere a) e b).

13. 9. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: lettere da a) ad f) con le seguenti: lettere c) e d).

13. 14. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: lettere da a) ad f) con le seguenti: lettere d) ed e).

13. 15. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: lettere da a) ad f) con le seguenti: lettere da a) a c).

13. 10. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: lettere da a) ad f) con le seguenti: lettere da b) a d).

13. 13. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: lettere da a) ad f) con le seguenti: lettere da a) a d).

13. 11. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: lettere da a) ad f) con le seguenti: lettere da a) ad e).

13. 12. Susini.

Sopprimere il comma 3.

13. 16. Susini.

(A.C. 1574 – Sezione 5)

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Disposizioni abrogative).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;

b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni;

c) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni;

d) il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni;

e) i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

f) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;

g) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non è più dovuta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10.870.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando:

a) quanto a 2.141.000 euro per l'anno 2003, 2.120.000 euro per l'anno 2004 e 5.791.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 8.729.000 euro per l'anno 2003, 5.456.000 euro per l'anno 2004 e 5.079.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;